

BGer 2C 954/2014 vom 20. Oktober 2014

Bundesgericht, 2014-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_954_2014

FR: TF 2C 954/2014 du 20 octobre 2014

IT: TF 2C 954/2014 del 20 ottobre 2014

Regeste

Rinnovo di un mandato | Istruzione e formazione professionale

Erwägungen

E. 1

Il 7 ottobre 2014 A._____ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la decisione del 9 settembre 2014 con cui il Consiglio di Stato ticinese ha confermato il mancato rinnovo del mandato quale perito agli esami per la professione di cuoco deciso dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Divisione della formazione professionale, il 30 settembre 2013. Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2014 la Corte cantonale ha invitato l'interessato a versare entro il 24 ottobre 2014 un anticipo di fr. 1'200.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 17 ottobre 2014 A._____ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo esatto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

E. 2

Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_796/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 2 con riferimento) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 cpv. 2 LTF).

E. 3

Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 4

Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 20 ottobre 2014 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Zünd La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.